



seduta del
21/03/2011
delibera
385

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 53 LEGISLATURA N. IX

DE/MR/POL Oggetto: L. 104/92 - L. 162/98 - LR 18/96 - Assistenza  
 0 NC domiciliare indiretta al disabile in situazione di  
 particolare gravità - Criteri attuativi.

Prot. Segr.  
 400

Lunedì 21 marzo 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA        | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN          | Assessore  |
| - SANDRO DONATI            | Assessore  |
| - SARA GIANNINI            | Assessore  |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore  |
| - MARCO LUCHETTI           | Assessore  |
| - PIETRO MARCOLINI         | Assessore  |
| - LUCA MARCONI             | Assessore  |
| - ALMERINO MEZZOLANI       | Assessore  |
| - LUIGI VIVENTI            | Assessore  |

E' assente:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
|-----------------|----------------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Marconi Luca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: "L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 - ASSISTENZA DOMICILIARE  
INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' -  
CRITERI ATTUATIVI".**

**IMPORTO € 2.532.000,00      UPB 53001      CAPITOLO 53001119      BILANCIO 2011**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di approvare i criteri per l'attuazione dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta realizzato dai Comuni e dalle Comunità Montane, secondo quanto disposto dalle LL. n. 104/92 e 162/98 e dalla L.R. n. 18/96, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, operanti presso le Zone territoriali n. 1,7,9,11 e 13, istituite con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009 e n. 42/2010, alle quali spetta il compito di valutare la situazione di particolare gravità in capo al disabile;

*M*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di confermare la composizione della Commissione sanitaria regionale di revisione istituita con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la particolare gravità;
- di attribuire al Dirigente del Servizio Politiche Sociali il compito di effettuare le eventuali integrazioni dei componenti delle suddette Commissioni;
- di stabilire che si provvederà ad indicare le modalità e i tempi per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato "A" con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali;
- di stabilire che la quota regionale per l'anno 2011, a carico del capitolo 53001119, è determinata in complessivi € 2.532.000,00, mentre per i successivi anni la quota di finanziamento verrà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci a carico del capitolo 53001119 o suo corrispondente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*(Elsa Moroni)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*(Gian Mario Spacca)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 104/92  
L. 162/98  
L.R. 18/96  
D.G.R. n. 1791/2008

MOTIVAZIONE

In attuazione di quanto previsto dalle LL. 104/92 e 162/98, e dalla L.R. 18/96, da diversi anni viene finanziato l'intervento di assistenza domiciliare indiretta in favore di persone con gravissime disabilità, accertate da apposite Commissioni sanitarie provinciali, operanti presso le Zone Territoriali n. 1, 7, 9, 11 e 13. La valutazione della disabilità in situazione di particolare gravità viene accertata tramite idonee schede, elaborate in collaborazione con medici legali ed operatori delle Unità Multidisciplinari per l'Età Evolutiva e per l'Età Adulta delle zone territoriali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una volta in possesso dell'attestazione di particolare gravità, il disabile o la sua famiglia prendono contatti con i Servizi Sociali del Comune di residenza e richiedono l'ammissione al contributo regionale.

Il Comune, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, valuta l'istanza e compila un'apposita scheda predisposta dal Servizio Politiche Sociali ai fini dell'assegnazione del punteggio sulla base del quale viene stabilito un monte ore massimo settimanale da ammettere a contributo.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della L.R. 4/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 11.03.2011, ha espresso parere favorevole.

In considerazione di quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare i criteri per l'attuazione dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta realizzato dai Comuni e dalle Comunità Montane, secondo quanto disposto dalle LL. n. 104/92 e 162/98 e dalla L.R. n. 18/96, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, operanti presso le Zone territoriali n. 1,7,9,11 e 13, istituite con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009 e n. 42/2010, alle quali spetta il compito di valutare la situazione di particolare gravità in capo al disabile;
- di confermare la composizione della Commissione sanitaria regionale di revisione istituita con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la particolare gravità;
- di attribuire al Dirigente del Servizio Politiche Sociali il compito di effettuare le eventuali integrazioni dei componenti delle suddette Commissioni;
- di stabilire che si provvederà ad indicare le modalità e i tempi per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato "A" con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali;
- di stabilire che la quota regionale per l'anno 2011, a carico del capitolo 53001119, è determinata in complessivi € 2.532.000,00, mentre per i successivi anni la quota di finanziamento verrà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci a carico del capitolo 53001119 o suo corrispondente.

*Il responsabile del procedimento*  
(Dott.ssa Maria Laura Bernacchia)  
*Maria Laura Bernacchia*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE**

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico del Capitolo 53001119 del bilancio di previsione per l'anno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Carmine Ruta)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 2.532.000,00 , intesa come disponibilità, a carico del Capitolo 53001119 del bilancio di previsione per l'anno 2011.

*T. Alf.*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA  
(Dott.sa Anna Elisa Tonucci)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

**PREMESSA**

Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.

L'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è, quindi, un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'Ente Locale.

L'assistenza domiciliare indiretta è svolta da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

**Requisiti per il riconoscimento della particolare gravità**

Ai fini del riconoscimento, l'intervento riguarda unicamente i portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 che - rispettivamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione del contributo regionale - abbiano compiuto tre anni di età e le persone che, alla stessa data, non abbiano compiuto 65 anni di età - per i quali un' apposita Commissione sanitaria provinciale, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità, sulla base di una idonea scheda di valutazione predisposta con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.). Sono inoltre escluse l'AIDS, le neoplasie e le disabilità di tipo psichiatrico.

Sono pure esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo 13 della L.R. 18/96 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di 20 ore settimanali.

La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.

La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione del caso, utilizza una relazione redatta dalla competente Unità multidisciplinare, secondo un'apposita scheda di valutazione, predisposta con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

dB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Ammissione al contributo regionale**

Sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di particolare gravità per i quali l'Ente Locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegna - sulla base di un'apposita scheda, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali, un punteggio compreso tra 16 e 48, a cui corrisponde un monte ore massimo settimanale come riportato nella tabella sottostante.

PUNTEGGIO	MONTE ORE MASSIMO SETTIMANALE
16	40
17-24	45
25-32	50
33-40	55
41-48	60

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, indipendentemente dal punteggio di cui sopra, viene ammesso al contributo regionale per un monte ore massimo settimanale di 20.

In tal caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui lo stesso disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, pur avendone i requisiti, non usufruisca del diritto-dovere all'istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia - che devono essere attestati da apposito specialista del S.S.N. - l'Ente Locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegna il monte ore massimo settimanale sulla base del punteggio di cui alla tabella sopra riportata.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito in un centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 13 della L.R. 18/1996 - sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l'inserimento per un orario non superiore a 20 ore settimanali - viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di 20 ore.

Anche in questo caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa, il fratello o la sorella conviventi con il disabile riconosciuto in situazione di particolare gravità, usufruisca del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali : massimo due anni di congedo dal lavoro regolarmente retribuito) viene ammesso al contributo regionale un monte ore settimanale di 30. Parimenti, come sopra, non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 30 ore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Impiego delle risorse e tetti di spesa**

Una quota del fondo regionale pari ad € 32.000,00 viene assegnata all'ASUR con vincolo di destinazione da dividere tra le Zone n. 1,7, 9, 11 e 13 per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali preposte alla valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità, mentre la restante parte del fondo regionale pari ad € 2.500.000,00 viene assegnata ai Comuni e alle Comunità Montane richiedenti.

L'assegnazione del finanziamento e la rendicontazione avverrà secondo modalità e tempi stabiliti con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Il tetto massimo convenzionale di costo orario è di € 9,80 nel caso in cui l'assistenza sia fornita da un familiare e di € 15,20 nel caso sia invece fornita da un operatore esterno.

I benefici economici di cui alla presente deliberazione sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento di cui alle precedenti deliberazioni n.229 del 9.2.2010 e s.m.i. (Piani personalizzati di vita indipendente) e n. 1892 del 16.11.2009 integrata con D.G.R. n. 169 dell'1.2.2010 (Sostegno alle famiglie di persone affette dal SLA).